Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2025/0246(COD)

5.3.2026

EMENDAMENTI
49 - 121

Progetto di relazione
Sakis Arnaoutoglou
(PE781.323v01-00)

Statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 762/2008, (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009

Proposta di regolamento
(COM(2025)0435 – 2025/0246(COD))

Emendamento 49
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La produzione di statistiche europee affidabili, complete e tempestive è essenziale per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di pesca e acquacoltura, in particolare nell'ambito della politica comune della pesca ("PCP")[1]. Tali statistiche contribuiscono anche a valutare l'impatto della pesca e dell'acquacoltura sullo sviluppo delle imprese, sulla sicurezza alimentare, sulla qualità dell'acqua, sulle specie sensibili, ***sugli*** habitat, sui cambiamenti climatici e sulla sanità pubblica, così come ***a valutare*** il funzionamento del mercato e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.	(1) La produzione di statistiche europee affidabili, complete e tempestive è essenziale per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di pesca e acquacoltura, in particolare nell'ambito della politica comune della pesca ("PCP")[1]. Tali statistiche contribuiscono anche a valutare l'impatto della pesca e dell'acquacoltura sullo sviluppo delle imprese, sulla sicurezza alimentare, sulla qualità dell'acqua, sulle specie sensibili, ***sulla ricostituzione degli*** habitat ***e delle specie***, sui cambiamenti climatici***, sulla bioeconomia*** e sulla sanità pubblica***, e a valutare il loro potenziale contributo a tali aspetti***, così come il funzionamento del mercato e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
[1] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).	[1] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 50

Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La produzione di statistiche europee affidabili, complete e tempestive ***è essenziale*** per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di pesca e acquacoltura, in particolare nell'ambito della politica comune della pesca ("PCP")[1]. Tali statistiche contribuiscono anche a valutare l'impatto della pesca e dell'acquacoltura sullo sviluppo delle imprese, sulla sicurezza alimentare, sulla qualità dell'acqua, sulle specie sensibili, sugli habitat, sui cambiamenti climatici e sulla sanità pubblica, così come a valutare il funzionamento del mercato ***e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite***.	(1) ***Per salvaguardare il settore europeo della pesca è essenziale*** la produzione di statistiche europee affidabili, complete e tempestive per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di pesca e acquacoltura, in particolare nell'ambito della politica comune della pesca ("PCP")[1]. Tali statistiche contribuiscono anche a valutare l'impatto della pesca e dell'acquacoltura sullo sviluppo delle imprese, sulla sicurezza alimentare, sulla qualità dell'acqua, sulle specie sensibili, sugli habitat, sui cambiamenti climatici e sulla sanità pubblica, così come a valutare il funzionamento del mercato.
[1] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).	[1] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 51
Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero essere concepite in fornire appoggio a un processo decisionale basato su evidenze empiriche ***e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, come il Green Deal europeo***[2].	(2) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero essere concepite in modo da fornire appoggio a un processo decisionale ***pratico e*** basato su evidenze empiriche***, salvaguardando la redditività economica, i mezzi di sussistenza e la competitività dei pescatori e delle comunità costiere europei, e tenendo debitamente conto delle specificità sociali, regionali e dei bacini marittimi***.
[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).	

Or. en

Emendamento 52
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero essere concepite in fornire appoggio a un processo decisionale basato su evidenze empiriche e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, come ***il Green Deal europeo***[2].	(2) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero essere concepite in modo da fornire appoggio a un processo decisionale basato su evidenze empiriche e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, come ***la sicurezza alimentare, la stabilità e la prevedibilità per i settori della pesca e dell'acquacoltura***[2].
[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al	[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).	Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
	Or. hr

Emendamento 53
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero essere concepite in fornire appoggio a un processo decisionale basato su evidenze empiriche e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, come il Green Deal europeo[2].	(2) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero essere concepite in modo da fornire appoggio a un processo decisionale basato su evidenze empiriche e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, come il Green Deal europeo[2] ***e il patto europeo per gli oceani***[1 bis].
	[1 bis] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI – Il patto europeo per gli oceani (COM(2025)0281).
[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).	[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
	Or. en

Emendamento 54
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura sono attualmente raccolte sulla base di cinque atti giuridici che non garantiscono la piena coerenza tra i settori statistici. È necessario un quadro giuridico comune per assicurare la coerenza, semplificare i processi statistici e consentire un approccio più olistico.	(3) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura sono attualmente raccolte sulla base di cinque atti giuridici che non garantiscono la piena coerenza tra i settori statistici. È necessario un quadro giuridico comune per assicurare la coerenza, semplificare i processi statistici e consentire un approccio più olistico***, in modo da ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la certezza del diritto e ottenere un risparmio economico negli Stati membri***.

Or. hr

Emendamento 55
Paulo Do Nascimento Cabral, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Si riscontra una crescente necessità di statistiche europee più dettagliate e tempestive in termini di sostegno all'attuazione delle politiche e alla legislazione dell'UE[3], come anche di varie iniziative della Commissione, tra cui i piani d'azione per la produzione biologica[4], l'acquacoltura sostenibile[5, 6], un'economia blu sostenibile[7], lo sviluppo del settore delle alghe[8], la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura[9] e la protezione degli ecosistemi marini[10].	(4) Si riscontra una crescente necessità di statistiche europee più dettagliate e tempestive in termini di sostegno all'attuazione delle politiche e alla legislazione dell'UE[3], come anche di varie iniziative della Commissione, tra cui i piani d'azione per la produzione biologica[4], l'acquacoltura sostenibile[5, 6], un'economia blu sostenibile[7], lo sviluppo del settore delle alghe[8], la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura[9] e la protezione degli ecosistemi marini[10]. ***Tuttavia, eventuali obblighi supplementari di raccolta dei dati introdotti a norma del presente regolamento sono strettamente necessari e proporzionati agli obiettivi perseguiti e non impongono indebiti oneri amministrativi o costi finanziari indiretti, in particolare ai pescatori su piccola scala, agli acquacoltori e agli operatori, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche.***

[3] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj); direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj); e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141 final).

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 - 2030 (COM(2021) 236 final).

[6] Relazione della Commissione al Parlamento europeo sull'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (COM(2023) 597 final).

[7]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un nuovo

[3] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj); direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj); e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141 final).

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 - 2030 (COM(2021) 236 final).

[6] Relazione della Commissione al Parlamento europeo sull'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (COM(2023) 597 final).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un nuovo

approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE – Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (COM(2021) 240 final).

[8]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore delle alghe forte e sostenibile nell'UE (COM(2022) 592 final).

[9] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE (COM(2023) 100 final).

[10] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente (COM(2023) 102 final).

approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE – Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (COM(2021) 240 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore delle alghe forte e sostenibile nell'UE (COM(2022) 592 final).

[9] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE (COM(2023) 100 final).

[10] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente (COM(2023) 102 final).

Or. en

Motivazione

This amendment ensures that the European fisheries and aquaculture statistics fully respect the principle of proportionality. While improved data is essential to support EU policies and strategic initiatives, new data collection obligations must not create excessive administrative or indirect financial burdens, particularly for small-scale fisheries, aquaculture operators and coastal communities. Special consideration is required for the outermost regions, whose structural constraints, geographic remoteness and economic vulnerability warrant tailored safeguards to prevent disproportionate impacts.

Emendamento 56
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le risoluzioni del Parlamento	(5) Le risoluzioni del Parlamento

hanno inoltre sottolineato l'importanza delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura[11, 12].	hanno inoltre sottolineato l'importanza delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura[12]***, compresa la necessità di disporre di dati migliori e più numerosi sulla pesca ricreativa[13 bis].***
[11] Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 verso un'economia blu sostenibile nell'UE: il ruolo dei settori della pesca e dell'acquacoltura (2021/2188(INI)).	
[12] Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull'impegno per un'acquacoltura sostenibile e competitiva nell'UE: la strada da seguire (2021/2189(INI)).	[12] Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull'impegno per un'acquacoltura sostenibile e competitiva nell'UE: la strada da seguire (2021/2189(INI)).
	[13 bis] Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 verso un'economia blu sostenibile nell'UE: il ruolo dei settori della pesca e dell'acquacoltura (2021/2188(INI)).

Or. en

Emendamento 57
Ana Miranda Paz, Maria Zacharia

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La politica comune della pesca si fonda su un approccio ecosistemico alla gestione della pesca. In tale contesto, le informazioni statistiche a sostegno della politica della pesca consentono di valutare le interazioni tra le attività di pesca e di acquacoltura e gli ecosistemi marini. L'integrazione di parametri ambientali nelle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura contribuisce a migliorare la coerenza tra la politica comune della pesca e la legislazione ambientale dell'Unione, compresa la

direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Or. en

Emendamento 58
Ana Miranda Paz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottolinea il conseguimento dei tre pilastri della sostenibilità: la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Or. en

Emendamento 59
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La coerenza, ***la*** comparabilità e ***l'***interoperabilità dei dati, come anche lo sviluppo di formati di trasmissione uniformi, sono essenziali per l'efficienza della raccolta dei dati e la qualità delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura.	(9) La coerenza ***dei dati e dei metodi di calcolo***, ***insieme alla*** comparabilità e ***all'***interoperabilità dei dati, come anche lo sviluppo di formati di trasmissione uniformi, sono essenziali per l'efficienza della raccolta dei dati e la qualità delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura***, tenendo conto nel contempo delle diverse esigenze degli utenti finali, che possono variare in base ai loro compiti e obiettivi***.

Or. fr

Emendamento 60
Ana Miranda Paz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità dei dati, come anche lo sviluppo di formati di trasmissione uniformi, sono essenziali per l'efficienza della raccolta dei dati e la qualità delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura.	(9) La coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità dei dati, come anche lo sviluppo di formati di trasmissione uniformi, sono essenziali per l'efficienza della raccolta dei dati e la qualità delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura. ***Il mantenimento delle serie temporali esistenti è essenziale per la comparabilità dei dati prima e dopo l'adozione di questo nuovo quadro.***

Or. en

Emendamento 61
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) La proposta dovrebbe migliorare la raccolta dei dati, ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e migliorare il coordinamento tra le varie fonti amministrative responsabili dello svolgimento del lavoro statistico.

Or. hr

Emendamento 62
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) È essenziale fornire i dati necessari per consentire una reale valutazione della situazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed evitare che il settore subisca ulteriori imposizioni e restrizioni a causa della mancanza di dati adeguati.

Or. hr

Emendamento 63
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il presente regolamento dovrebbe allineare le richieste di dati, le definizioni, le metodologie e i formati di trasmissione con quelli della FAO e dell'OCSE, al fine di migliorare la coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità e ridurre l'onere amministrativo.	(10) Il presente regolamento dovrebbe allineare le richieste di dati, le definizioni, le metodologie e i formati di trasmissione con quelli della FAO e dell'OCSE, al fine di migliorare la coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità e ridurre l'onere amministrativo. ***L'accesso ai dati deve essere garantito ad altri portatori di interessi chiave, in particolare l'iniziativa "CRITICAL-STEP", i gruppi di coordinamento regionale (a norma del regolamento (UE) 2017/1004 che istituisce un quadro per la raccolta dei dati) e altre organizzazioni regionali, quali il CIEM o la Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco).***

Or. fr

Emendamento 64
Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il presente regolamento dovrebbe allineare le richieste di dati, le definizioni, le metodologie e i formati di trasmissione con quelli della FAO e dell'OCSE, al fine di migliorare la coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità e ridurre l'onere amministrativo.	(10) Il presente regolamento dovrebbe allineare le richieste di dati, le definizioni, le metodologie e i formati di trasmissione con quelli della FAO e dell'OCSE, al fine di migliorare la coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità e ridurre l'onere amministrativo***, il che a sua volta riduce l'onere economico che grava sul settore della pesca e garantisce la redditività di quest'ultimo***.

Or. en

Emendamento 65
Ana Miranda Paz, Maria Zacharia

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le statistiche europee sull'acquacoltura dovrebbero basarsi su una definizione chiara di "stabilimenti di acquacoltura" che: i) le distingua ulteriormente dalle statistiche previste dalla normativa dell'Unione in materia di sanità animale[16]; ***e*** ii) tenga conto delle caratteristiche uniche dell'acquacoltura (compresa la produzione di piante, alghe e cianobatteri) e della coesistenza delle diverse linee di produzione.	(11) Le statistiche europee sull'acquacoltura dovrebbero basarsi su una definizione chiara di "stabilimenti di acquacoltura" che: i) le distingua ulteriormente dalle statistiche previste dalla normativa dell'Unione in materia di sanità animale[16]; ii) tenga conto delle caratteristiche uniche dell'acquacoltura (compresa la produzione di piante, alghe e cianobatteri) e della coesistenza delle diverse linee di produzione***; e iii) integri i pertinenti parametri socioeconomici e ambientali associati alle attività di acquacoltura, tra cui il consumo energetico, le interazioni con gli ecosistemi marini e di acqua dolce, le pressioni sugli habitat e sulla biodiversità, le condizioni di qualità dell'acqua e la capacità di carico ambientale delle zone di produzione, in linea con l'approccio ecosistemico alla gestione***

	dell'acquacoltura e con la legislazione ambientale dell'Unione.
[16] Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).	[16] Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).
	Or. en

Emendamento 66
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le statistiche europee sull'acquacoltura dovrebbero basarsi su una definizione chiara di "stabilimenti di acquacoltura" che: i) le distingua ulteriormente dalle statistiche previste dalla normativa dell'Unione in materia di sanità animale[16]; e ii) tenga conto delle caratteristiche uniche dell'acquacoltura (compresa la produzione di piante***,*** alghe ***e*** cianobatteri) e della coesistenza delle diverse linee di produzione.	(11) Le statistiche europee sull'acquacoltura dovrebbero basarsi su una definizione chiara di "stabilimenti di acquacoltura" che: i) le distingua ulteriormente dalle statistiche previste dalla normativa dell'Unione in materia di sanità animale[16] ; e ii) tenga conto delle caratteristiche uniche dell'acquacoltura (compresa la produzione di piante ***e*** alghe***, inclusi i*** cianobatteri) e della coesistenza delle diverse linee di produzione. ***La Commissione intende proporre obiettivi volontari per la crescita della produzione di alghe nell'UE[1 bis]. Le statistiche di base sulla produzione di alghe sono essenziali per monitorare i progressi della produzione e della valorizzazione della bioeconomia delle alghe.***
	[1 bis] Secondo il patto europeo per gli oceani (COM/2025/0281), "[l]a Commissione proporrà l'aumento della produzione europea di alghe, anche

	attraverso la nuova strategia per la bioeconomia, che sarà adottata entro la fine del 2025, l'avvio di un'iniziativa per l'innovazione in materia di bioeconomia blu entro il 2027 e la definizione di obiettivi volontari per la crescita della produzione di alghe nell'UE".
[16] Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).	[16] Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

Or. en

Emendamento 67
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per soddisfare le nuove richieste di informazioni, è possibile raccogliere dati ad hoc sulla pesca e sull'acquacoltura. ***Tale*** richiesta di dati supplementari dovrebbe essere debitamente motivata e non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ai rispondenti e alle autorità nazionali.	(14) Per soddisfare le nuove richieste di informazioni, è possibile raccogliere dati ad hoc sulla pesca e sull'acquacoltura. ***Qualsiasi*** richiesta di dati supplementari dovrebbe essere debitamente motivata e non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ai rispondenti e alle autorità nazionali. ***Dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione di una valutazione ex ante dell'impatto amministrativo e finanziario, anche sulle piccole e medie imprese, e dovrebbe prevedere esenzioni qualora venga dimostrato che i costi correlati sono sproporzionati.***

Or. en

Emendamento 68

Paulo Do Nascimento Cabral, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per soddisfare le nuove richieste di informazioni, è possibile raccogliere dati ad hoc sulla pesca e sull'acquacoltura. Tale richiesta di dati supplementari dovrebbe essere debitamente motivata e non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ai rispondenti e alle autorità nazionali.	(14) Per soddisfare le nuove richieste di informazioni, è possibile raccogliere dati ad hoc sulla pesca e sull'acquacoltura. Tale richiesta di dati supplementari dovrebbe essere debitamente motivata e non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ai rispondenti e alle autorità ***regionali,*** nazionali ***e delle regioni ultraperiferiche***.

Or. en

Emendamento 69
Kristoffer Storm

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per soddisfare le nuove richieste di informazioni, è possibile raccogliere dati ad hoc sulla pesca e sull'acquacoltura. Tale richiesta di dati supplementari dovrebbe essere debitamente motivata e non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ai rispondenti e alle autorità nazionali.	(14) Per soddisfare le nuove richieste di informazioni, è possibile raccogliere dati ad hoc sulla pesca e sull'acquacoltura. Tale richiesta di dati supplementari dovrebbe essere debitamente motivata e non dovrebbe imporre un onere ***finanziario e amministrativo*** sproporzionato ai rispondenti e alle autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 70
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*

(16) I metodi di raccolta dei dati dovrebbero ridurre al minimo i costi e l'onere amministrativo per i rispondenti, comprese le piccole e medie imprese e gli Stati membri.

(16) I metodi di raccolta dei dati dovrebbero ridurre al minimo i costi e l'onere amministrativo per i rispondenti ***e per le autorità competenti***, comprese le piccole e medie imprese e gli Stati membri. ***Qualora la conformità comporti costi sproporzionati rispetto al valore statistico, gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento su dati nazionali equivalenti oppure beneficiare di esenzioni o deroghe.***

Or. en

Emendamento 71
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per evitare che gli Stati membri effettuino molteplici trasmissioni, la Commissione (Eurostat) ***dovrebbe*** produrre statistiche sulle catture e sulla flotta ***peschereccia*** dell'Unione, ***per quanto possibile,*** sulla base dei dati amministrativi a livello dell'***UE raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio[20] e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione[21]***.	(17) Per evitare che gli Stati membri effettuino molteplici trasmissioni, la Commissione (Eurostat) ***può*** produrre***, per quanto possibile,*** statistiche sulle catture e sulla flotta ***da cattura*** dell'Unione sulla base dei dati amministrativi a livello dell'***Unione, fatte salve le responsabilità degli Stati membri e nel rispetto di opportuni accordi concordati con lo Stato membro interessato in caso di riutilizzo dei dati di livello nazionale***.

[20] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93,

(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

[21] Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (C/2017/0504, GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/oj).

Or. en

Emendamento 72
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le statistiche e le relazioni sulla qualità elaborate a norma del presente regolamento dovrebbero essere diffuse dalla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.	(21) Le statistiche e le relazioni sulla qualità elaborate a norma del presente regolamento dovrebbero essere diffuse dalla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009. ***In tal modo, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza e l'omogeneità delle statistiche pubblicate dai vari organismi dell'UE. La Commissione deve inoltre garantire che i dati siano pubblicati in modo qualitativo. Essendo spesso complessi, i dati dovrebbero essere accompagnati da spiegazioni chiare sulla rappresentatività delle statistiche e delle relazioni.***

Or. fr

Emendamento 73
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Dal momento che l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro comune per le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente ***dagli*** Stati membri***, è necessario un approccio coordinato e armonizzato. Per motivi di coerenza e comparabilità, l'obiettivo può essere conseguito meglio a livello di*** Unione ***e questa*** può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 ***TFUE***. In ottemperanza al principio di proporzionalità ***enunciato nello stesso articolo***, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a quanto necessario per conseguire ***tale*** obiettivo.	(26) Dal momento che l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro comune per le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente ***mediante l'azione individuale degli*** Stati membri, ***l'***Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 ***TUE e dal protocollo n. 2***. In ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a quanto necessario per conseguire ***il suo*** obiettivo ***e dovrebbe rispettare l'organizzazione dei sistemi statistici nazionali, compresa la scelta delle fonti di dati e dei metodi, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di qualità concordati***.

Or. en

Emendamento 74
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Le esigenze statistiche dell'Unione dovrebbero essere soddisfatte principalmente mediante l'uso e l'adeguamento dei flussi di dati nazionali esistenti. Qualsiasi accordo operativo in base al quale la Commissione (Eurostat) riutilizza i dati a livello nazionale per produrre statistiche europee dovrebbe basarsi sul previo accordo dello Stato membro interessato ed essere soggetto a una valutazione ex ante che dimostri il valore aggiunto per l'UE, la necessità e la proporzionalità, comprese le ripercussioni

amministrative e finanziare.

Or. en

Emendamento 75
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per rispondere alle esigenze emergenti in materia di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura e all'evoluzione delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica delle tematiche dettagliate elencate nel presente regolamento e alla definizione dei requisiti in materia di dati per le raccolte di dati ad hoc. Nell'adottare atti delegati, la Commissione dovrebbe tenere ***conto dei*** costi e ***degli*** oneri amministrativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[26]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(27) Per rispondere alle esigenze emergenti in materia di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura e all'evoluzione delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica delle tematiche dettagliate elencate nel presente regolamento e alla definizione dei requisiti in materia di dati per le raccolte di dati ad hoc. Nell'adottare atti delegati, la Commissione dovrebbe tenere ***sotto controllo i*** costi e ***gli*** oneri amministrativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[26]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[26] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la	[26] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la

Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).	Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. fr

Emendamento 76
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Conformemente alla direttiva (UE) 2024/1203, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i dati statistici pertinenti sui reati ambientali elencati all'articolo 3 di tale direttiva. Tuttavia, le gravi violazioni dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1224/2009[1 bis] e (CE) n. 1005/2008[2 bis] non sono menzionate in tale articolo. Nel presente regolamento è pertanto introdotta la disposizione relativa alla raccolta di dati sui reati nel settore della pesca, compresi quelli che causano danni all'ambiente marino, per rispecchiare la disposizione esistente nella direttiva (UE) 2024/1203.
	[1 bis] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
	[2 bis] Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Or. en

Emendamento 77
Paulo Do Nascimento Cabral, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento sarebbe necessario che ***tanto gli Stati membri quanto*** l'Unione ***mettessero*** a disposizione finanziamenti. È pertanto opportuno prevedere un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni.	(30) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento sarebbe necessario che l'Unione ***mettesse*** a disposizione finanziamenti. È pertanto opportuno prevedere un contributo finanziario dell'Unione***, in particolare*** sotto forma di sovvenzioni***, per assistere gli Stati membri e le regioni ultraperiferiche nell'adempimento dei loro obblighi in materia di raccolta e comunicazione dei dati***.

Or. en

Emendamento 78
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) dati statistici anonimizzati sulle fasi di segnalazione, indagine e azione giudiziaria dei reati connessi a condotte illecite di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al regolamento (CE) n. 1005/2008;

Or. en

Emendamento 79
Michal Wiezik

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) flussi nel settore dell'acquacoltura;	(b) flussi nel settore dell'acquacoltura***, compresi i dati relativi agli incubatoi e ai vivai***;

Or. en

Emendamento 80
Ana Miranda Paz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) consumo energetico negli stabilimenti di acquacoltura.

Or. en

Emendamento 81
Ana Miranda Paz, Maria Zacharia

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le statistiche di cui al paragrafo 2 comprendono dati socioeconomici quali, tra gli altri, il genere, l'età, il livello di istruzione e il reddito, nonché parametri ambientali che consentano di valutare le interazioni tra le attività di pesca e acquacoltura e gli ecosistemi marini, comprese le ripercussioni sugli habitat marini, sulla biodiversità e sulla qualità dell'acqua. La raccolta di tali informazioni si basa, ove possibile, sui sistemi di monitoraggio, sulle fonti di dati amministrativi o sui quadri di

	comunicazione ambientale esistenti, istituiti a norma del diritto dell'Unione, evitando nel contempo, nella massima misura possibile, di aumentare gli oneri amministrativi a carico dei pescatori e degli operatori.

Or. en

Emendamento 82
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "acque unionali", "risorse biologiche marine", "peschereccio", "peschereccio unionale", "rigetti", ***"acquacoltura",*** "attività di pesca", "prodotti della pesca" e "prodotti dell'acquacoltura": hanno il significato attribuito loro dalle corrispondenti definizioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1), 2), 4), 5), 10), 25), 28), 29) e 34), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[33];	(1) "acque unionali", "risorse biologiche marine", "peschereccio", "peschereccio unionale", "rigetti", "attività di pesca", "prodotti della pesca" e "prodotti dell'acquacoltura": hanno il significato attribuito loro dalle corrispondenti definizioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1), 2), 4), 5), 10), 25), 28), 29) e 34), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[33];
[33] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).	[33] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

Or. en

Emendamento 83
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) "acquacoltura": l'allevamento di organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei e piante acquatiche, che può assumere o meno la forma di produzione degli organismi in questione al di là delle capacità naturali dell'ambiente. L'allevamento presuppone talune forme di intervento nel processo di crescita per potenziare la produzione, come il ripopolamento periodico, l'alimentazione, la protezione da eventuali predatori, ecc. L'allevamento presuppone altresì la proprietà individuale o collettiva dello stock che viene coltivato.

Or. en

Motivazione

Tale definizione si basa sulla definizione della FAO e, a differenza della definizione precedente dell'UE, introduce l'idea che l'acquacoltura non deve necessariamente assumere la forma di una produzione che necessita la somministrazione di mangime (secondo la definizione dell'UE, l'acquacoltura serve ad "aumentare la produzione degli organismi in questione al di là delle capacità naturali dell'ambiente", ma può anche essere una produzione che rispetta le capacità naturali dell'ambiente).

Emendamento 84
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "specie sensibile": ***ha il significato che gli è attribuito dalla corrispondente definizione di cui all'articolo 6, punto 8), del*** regolamento (UE) ***2019/1241***[34];	(3) "specie sensibile": ***una specie il cui stato di conservazione, che comprende l'habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione o le condizioni della popolazione, risente negativamente di***

pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Le specie sensibili, in particolare, comprendono le specie elencate negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (UE) ***2023/966 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio[1 bis], le specie contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e quelle la cui tutela è necessaria per conseguire un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE***;

[1 bis] Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

[34] Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

Or. en

Emendamento 85

Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "stabilimento di acquacoltura": qualsiasi locale delimitato o identificato amministrativamente, in cui è praticata l'acquacoltura, ad eccezione della produzione di specie ornamentali e per acquari***.*** ***Lo stesso stabilimento di acquacoltura può disporre di più linee di produzione***;	(14) "stabilimento di acquacoltura": qualsiasi locale delimitato o identificato amministrativamente***, o area chiaramente delimitata***, in cui è praticata l'acquacoltura, ad eccezione della produzione di specie ornamentali e per acquari;

Or. en

Motivazione

Ad esempio, è molto probabile che la zona di stabulazione non sia delimitata dal punto di vista amministrativo e potrebbe non costituire necessariamente un "locale", eppure forma una parte importante dell'acquacoltura dei bivalvi, anche per motivi di sicurezza alimentare.

Emendamento 86
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) "zona di stabulazione": le parti di mare, di laguna o di estuario, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi;

Or. en

Emendamento 87
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "incubatoi e vivai": le strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di organismi acquatici. A fini statistici, gli incubatoi sono limitati alla produzione di uova fecondate. Le ***prime*** fasi ***di*** vita degli animali acquatici avvengono in vivaio;	(17) "incubatoi e vivai": le strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di organismi acquatici. A fini statistici, gli incubatoi sono limitati alla produzione di uova fecondate ***e larve***. Le fasi ***successive della*** vita degli animali acquatici avvengono in vivaio;

Or. en

Emendamento 88
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "immissione nell'ambiente naturale": il rilascio deliberato di organismi acquatici, a fini diversi da quelli dell'acquacoltura, per il ripopolamento di fiumi, laghi e altri corpi idrici;	(19) "immissione nell'ambiente naturale": il rilascio deliberato di organismi acquatici, a fini diversi da quelli dell'acquacoltura, per il ripopolamento di fiumi, laghi e altri corpi idrici***, compresa l'introduzione deliberata di novellame per ripristinare o migliorare lo stato della popolazione di specie autoctone caratteristiche***;

Or. en

Motivazione

Dall'allegato VII del regolamento sul ripristino della natura – esempio di misura di ripristino della natura: esempio 29) "Ripristinare o migliorare lo stato della popolazione di specie autoctone caratteristiche vitali per l'ecologia degli habitat marini mediante misure di ripristino passivo o attivo, ad esempio introducendo novellame".

Emendamento 89
Michal Wiezik

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le tematiche dettagliate, le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e le dimensioni relative alle specie sensibili, alla produzione biologica e alla disaggregazione regionale delle statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura di cui all'articolo 1 sono definiti nell'allegato.	1. Le tematiche dettagliate, le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e le dimensioni relative alle specie sensibili, ***alle specie elencate nel regolamento (UE) 2023/966 della Commissione,*** alla produzione biologica***, alla produzione non alimentata*** e alla disaggregazione regionale delle statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura di cui all'articolo 1 sono definiti nell'allegato.

Or. en

Motivazione

In accordance with CITES Regulation (Reg (EU 2025/130), the information on operations that breed species listed in Appendix I in captivity for commercial purposes, will be collected in the scope of that Regulation. For species of other Appendices, however, like European eel for example, there is no such provision for data collection. The species is critically endangered, an in line with the resolution adopted at COP20, it would be desirable to get as much data on the species (e.g. in the scope of this Reg adding CITES species to sensitive species, or under capture-based aquaculture). In general more data on the flow in aquaculture of all CITES species, as relevant, including sturgeons, thanks to this Regulation, could help fill the data gaps.

Emendamento 90
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Al fine di limitare gli oneri amministrativi e finanziari, uno*** Stato membro ***può essere esentato*** dalla trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati relativi a una determinata variabile se:	3. ***La Commissione può, su richiesta motivata dello*** Stato membro ***interessato, tenendo debitamente conto delle soglie per l'individuazione delle variabili che sono motivo di esenzione, esentarlo*** dalla trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati relativi a una determinata variabile se:

Or. en

Emendamento 91
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la variabile rappresenta una piccola percentuale della produzione acquicola a livello nazionale o regionale (zona FAO o livello NUTS 2).	(b) la variabile rappresenta una piccola percentuale della produzione acquicola a livello ***europeo,*** nazionale o regionale (zona FAO o livello NUTS 2)***, dato che sono state stabilite soglie mediante il pertinente atto di esecuzione***.

Or. fr

Emendamento 92
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. la raccolta, il trattamento o la trasmissione della variabile comporterebbe costi amministrativi o finanziari sproporzionati rispetto al suo valore statistico, tenendo conto della disponibilità di fonti di dati e di metodi nazionali equivalenti.

Or. en

Emendamento 93
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il	4. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare l'allegato, aggiungendo, sopprimendo o modificando tematiche dettagliate, comprese le loro descrizioni, e modificando le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e le dimensioni applicabili delle tematiche dettagliate di cui all'allegato.	potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare l'allegato, aggiungendo, sopprimendo o modificando tematiche dettagliate, comprese le loro descrizioni, e modificando le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e le dimensioni applicabili delle tematiche dettagliate di cui all'allegato. ***Nel fare ciò, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'onere amministrativo e dei costi sostenuti dai rispondenti e dagli Stati membri.***

Or. fr

Emendamento 94
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nell'adottare atti delegati a norma del presente paragrafo, la Commissione i) effettua e pubblica una valutazione ex ante dell'impatto amministrativo e finanziario per Stato membro; ii) ii) dimostra che le modifiche sono necessarie e proporzionate; e iii) provvede affinché le modifiche non impongano agli Stati membri di istituire nuovi sistemi di raccolta dei dati primari laddove dati nazionali equivalenti possano soddisfare i requisiti di qualità.

Or. en

Emendamento 95
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Prima dell'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione pubblica una valutazione ex ante dell'impatto amministrativo e finanziario, anche sulle piccole e medie imprese e sulle autorità nazionali competenti. Tali atti di esecuzione garantiscono flessibilità agli Stati membri e riconoscono fonti e metodi nazionali equivalenti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di qualità di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 96
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta atti di esecuzione per precisare i seguenti aspetti di carattere tecnico e , se del caso, relativi ai singoli set di dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat):	***Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo e i costi sostenuti dai rispondenti e dagli Stati membri,*** la Commissione adotta atti di esecuzione per precisare i seguenti aspetti di carattere tecnico e , se del caso, relativi ai singoli set di dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat):

Or. fr

Emendamento 97
Ana Miranda Paz, Maria Zacharia

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) le variabili relative ai parametri

ambientali;

Or. en

Emendamento 98
Ana Miranda Paz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) le variabili socioeconomiche;

Or. en

Emendamento 99
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Uno Stato membro può essere esentato dalla trasmissione di specifiche variabili ad hoc qualora dimostri che la conformità comporterebbe costi sproporzionati o adeguamenti importanti del suo sistema statistico. In tali casi lo Stato membro trasmette, ove possibile, un'alternativa aggregata che soddisfa l'obiettivo statistico sottostante.

Or. en

Emendamento 100
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15, al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la raccolta di informazioni supplementari per far fronte a esigenze statistiche addizionali. Tali atti delegati specificano:	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15, ***senza accrescere l'onere amministrativo e i costi sostenuti dai rispondenti e dagli Stati membri,*** al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la raccolta di informazioni supplementari per far fronte a esigenze statistiche addizionali. Tali atti delegati specificano:

Or. fr

Emendamento 101
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 sono preceduti da una valutazione ex ante pubblicata dell'impatto amministrativo e finanziario per Stato membro e dimostrano che le esigenze statistiche supplementari non possono essere soddisfatte mediante le raccolte di dati esistenti a livello nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 102
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 5– paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Uno Stato membro può essere esentato dalla trasmissione di specifiche variabili ad hoc qualora dimostri che la conformità comporterebbe costi amministrativi o finanziari sproporzionati o adeguamenti importanti del suo sistema statistico. In tali casi lo Stato membro trasmette, ove possibile, un'alternativa aggregata che soddisfa l'obiettivo statistico sottostante.

Or. en

Emendamento 103
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le statistiche sono rappresentative della popolazione statistica che esse descrivono.	1. Le statistiche sono rappresentative della popolazione statistica che esse descrivono. ***La Commissione garantisce la conformità al quadro di garanzia della qualità per garantire la copertura e la completezza dei dati. Nel caso in cui alcune attività di pesca non siano contemplate, la Commissione lo dichiara esplicitamente.***

Or. fr

Emendamento 104
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
il ***90*** % della flotta da cattura dell'Unione, per quanto riguarda il peso dei rigetti;	il ***95*** % della flotta da cattura dell'Unione, per quanto riguarda il peso dei rigetti;

Or. en

Emendamento 105
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
il ***90*** % delle persone fisiche che praticano la pesca ricreativa;	il ***95*** % delle persone fisiche che praticano la pesca ricreativa;

Or. en

Emendamento 106
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
il 95 % della produzione acquicola.	il 95 % della produzione acquicola***, con il 100 % della produzione, compresi incubatoi, vivai e acquacoltura basata su catture, delle specie elencate nel regolamento (UE) 2023/966 della Commissione***.

Or. en

Emendamento 107
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per la produzione di statistiche europee sulle catture e sulla flotta da cattura dell'Unione, la Commissione (Eurostat) ***riutilizza*** i dati pertinenti	1. Per la produzione di statistiche europee sulle catture e sulla flotta da cattura dell'Unione, la Commissione (Eurostat) ***può riutilizzare*** i dati pertinenti

provenienti dalle banche dati o dai registri istituiti dal diritto dell'Unione, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che sono gestiti dalla Commissione o istituiti a livello nazionale e ai quali la Commissione ha accesso. Prima di diffondere tali statistiche, la Commissione (Eurostat) consulta le autorità statistiche nazionali competenti per garantire il rispetto delle prescrizioni di riservatezza statistica. ***Se si oppone al riutilizzo dei propri dati nazionali da parte della Commissione (Eurostat)***, lo Stato membro trasmette a ***quest'ultima*** i dati sulle catture e sulla flotta da cattura sotto forma di set aggregati di dati. ***Tale opposizione è debitamente motivata e notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione (Eurostat) al più tardi 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.***	provenienti dalle banche dati o dai registri istituiti dal diritto dell'Unione, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che sono gestiti dalla Commissione o istituiti a livello nazionale e ai quali la Commissione ha accesso ***solo subordinatamente al previo accordo scritto dello Stato membro interessato e dell'autorità statistica nazionale competente***. Prima di diffondere tali statistiche, la Commissione (Eurostat) consulta le autorità statistiche nazionali competenti per garantire il rispetto delle prescrizioni di riservatezza statistica. ***In assenza di tale accordo***, lo Stato membro trasmette ***alla Commissione*** i dati sulle catture e sulla flotta da cattura sotto forma di set aggregati di dati.

Or. en

Emendamento 108
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora diventino disponibili dati pertinenti sugli sbarchi o sull'acquacoltura provenienti da altre banche dati o registri istituiti dal diritto dell'Unione, la Commissione (Eurostat) ***riutilizza*** tali dati per produrre statistiche ***seguendo le stesse procedure di cui*** al paragrafo 1, a condizione che detti dati soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11.	3. Qualora diventino disponibili dati pertinenti sugli sbarchi o sull'acquacoltura provenienti da altre banche dati o registri istituiti dal diritto dell'Unione, la Commissione (Eurostat) ***può riutilizzare*** tali dati per produrre statistiche ***conformemente*** al paragrafo 1, a condizione che detti dati soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 109

Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione garantisce la coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità dei dati e dei metodi di calcolo tra gli Stati membri. A tal fine, si basa sui quadri metodologici, scientifici e tecnici esistenti e, se necessario, armonizza i metodi di convalida delle varie fonti di dati disponibili.

Or. fr

Emendamento 110
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 7– paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. La Commissione garantisce che le statistiche dell'UE sulla pesca e sull'acquacoltura siano diffuse in modo chiaro, coerente e uniforme e siano di qualità sufficiente per essere rese accessibili al pubblico. In particolare, essa indica il grado di rappresentatività delle statistiche pubblicate.

Or. fr

Emendamento 111
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

1 bis. Gli Stati membri possono utilizzare fonti di dati e metodi nazionali equivalenti, comprese le fonti amministrative basate sulla legge nazionale, l'imputazione, la stima e la modellizzazione, a condizione che consentano la produzione di statistiche che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 112
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 8– paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il presente regolamento non è da interpretarsi nel senso di obbligare gli Stati membri a istituire nuove banche dati, registri o sistemi di indagine qualora gli obiettivi statistici possano essere conseguiti mediante le disposizioni nazionali esistenti che soddisfano l'articolo 11.

Or. en

Emendamento 113
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione (Eurostat) può trasmettere i dati aggregati di cui al presente regolamento a organizzazioni internazionali, intergovernative e regionali di gestione della pesca, previa conclusione di un accordo tra la Commissione	La Commissione (Eurostat) può trasmettere i dati aggregati di cui al presente regolamento a organizzazioni internazionali, intergovernative e regionali di gestione della pesca, previa conclusione di un accordo tra la Commissione

(Eurostat) e l'organizzazione interessata per garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici o scientifici. Tale accordo attua inoltre misure appropriate volte a: i) proteggere i dati, in particolare garantire la protezione fisica e logica dei dati riservati; e ii) monitorare e prevenire il rischio di divulgazione illecita o di qualsiasi utilizzo che vada al di là degli obiettivi per i quali i dati sono stati trasmessi. La trasmissione dei dati ***riservati*** in tale contesto ***avviene in accordo con lo*** Stato membro interessato.	(Eurostat) e l'organizzazione interessata per garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici o scientifici. Tale accordo attua inoltre misure appropriate volte a: i) proteggere i dati, in particolare garantire la protezione fisica e logica dei dati riservati; e ii) monitorare e prevenire il rischio di divulgazione illecita o di qualsiasi utilizzo che vada al di là degli obiettivi per i quali i dati sono stati trasmessi. La trasmissione dei dati in tale contesto ***è soggetta al previo accordo dello*** Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 114
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Regime transitorio per i dati sulle catture di specie sensibili ***e*** sulle ***catture effettuate nell'ambito della*** pesca ricreativa	Regime transitorio per i dati sulle catture di specie sensibili***,*** sulle ***specie invasive e sulla*** pesca ricreativa

Or. fr

Emendamento 115
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di trasmettere i dati relativi alle catture di specie sensibili e alle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa fino a quando tali dati non saranno disponibili conformemente agli articoli 14 e 55 del regolamento (CE)	In deroga all'articolo 7, gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di trasmettere i dati relativi alle catture di specie sensibili e ***di specie invasive e*** alle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa fino a quando tali dati non saranno disponibili conformemente agli articoli 14 e 55 del

n. 1224/2009 del Consiglio.	regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 116
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, ***può essere*** fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per coprire i costi delle seguenti attività:	1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, ***è*** fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per coprire i costi delle seguenti attività:

Or. fr

Emendamento 117
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti di esecuzione e delegati adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione ***può adottare*** atti di esecuzione per concedere deroghe a tale Stato membro per un periodo massimo di ***due*** anni. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro ***tre*** mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in	Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti di esecuzione e delegati adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro ***o comporti costi amministrativi e finanziari sproporzionati***, la Commissione ***adotta*** atti di esecuzione per concedere deroghe a tale Stato membro per un periodo massimo di ***quattro*** anni***, rinnovabili se le condizioni sottostanti persistono***. Lo Stato membro interessato

questione.	presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro ***sei*** mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione.

Or. en

Emendamento 118
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.***

Or. en

Emendamento 119
António Tânger Corrêa, Séverine Werbrouck

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere da [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere da [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.***

Or. en

Emendamento 120
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	aggiungere alla tabella una colonna intitolata "Specie invasive"

Or. fr

Emendamento 121
Paulo Do Nascimento Cabral, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) Dati sui mangimi utilizzati in acquacoltura, comprese, se disponibili, informazioni sui volumi e sulla composizione delle materie prime

Or. en

Motivazione

I mangimi per acquacoltura rappresenta una componente fondamentale della produzione acquicola e ha implicazioni significative per l'ambiente, l'economia e la catena di approvvigionamento. L'inclusione di dati sui mangimi per acquacoltura migliorerà la trasparenza, sosterrà le valutazioni della sostenibilità e rafforzerà l'elaborazione di politiche basate su dati concreti in settori quali la sicurezza alimentare, l'economia circolare e la gestione delle risorse marine.